

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002 (Procedure abilitative speciali)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/9131 del 18/04/2003

Occorre innanzitutto richiamare il principio generale secondo il quale i progetti per le opere e per gli interventi pubblici sono approvati e realizzati se ed in quanto previsti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale. Con l'art. 7 della L.R. 31 del 2002 si sono quindi individuati le opere e gli interventi pubblici e di interesse pubblico la cui realizzazione non comporta il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo, in quanto l'accertamento della loro conformità rispetto alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie, di tutela ambientale e paesaggistica è una fase compresa all'interno dell'iter procedimentale di approvazione del progetto. Fanno parte dell'elenco di cui all'art. 7:

- le opere e gli interventi la cui realizzazione è decisa con un accordo di programma raggiunto con l'assenso del Comune interessato purché, ai sensi dell'art. 40, comma 8, della L.R. 20 del 2000, il Consiglio comunale in sede di ratifica abbia espressamente attribuito all'accordo il valore di titolo abilitativo,
- le opere di interesse statale per le quali l'accertamento di conformità è di competenza dello Stato di intesa con la Regione secondo il procedimento disciplinato dal DPR 383 del 1994,
- le opere pubbliche comunali e le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale i cui progetti sono approvati previo accertamento di conformità a tutte le norme appena evidenziate.

Si ritiene che le opere di difesa del suolo, sia idrauliche che di consolidamento, siano comprese tra le fattispecie descritte all'art. 7 in quanto rientranti rispettivamente tra le opere insistenti su aree del demanio statale di cui alla lettera b) ovvero tra le opere pubbliche di interesse regionale di cui alla lettera c) della medesima disposizione. Conseguentemente l'atto di approvazione del progetto dovrà contenere l'accertamento della loro conformità alle norme sopra citate da parte di un progettista abilitato e la realizzazione degli interventi non è subordinata ad ulteriore titolo abilitativo (denuncia di inizio attività o permesso di costruire). Si precisa infine che il permesso di costruire in deroga, ipotizzato nella nota quale strumento per autorizzare le opere di consolidamento dei versanti, non pare trovare applicazione, in quanto istituito preordinato non già alla localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico, ma ad abilitare la realizzazione di costruzioni ed edifici in deroga ad alcune norme urbanistiche ed edilizie previste nei piani generali ed attuativi. Più precisamente è previsto, tassativamente, che siano suscettibili di deroga le destinazioni d'uso, purché ammissibili, i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza stabiliti dalle norme dei piani urbanistici, ovvero le misure e gli indici propri delle edificazioni."